

Proposta di modifica di Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15

**Norme sui servizi educativi per la prima infanzia.**

**2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE**

(BUR n. 7 del 2 aprile 2013, supplemento straordinario n. 3 del 5 aprile 2013)

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge di carattere ordinamentale intende prorogare i termini previsti dalla L.r. 29 marzo 2013 n. 15 per l'adeguamento dei requisiti strutturali ed organizzativi da parte delle strutture socio-educative sia pubbliche che private, al fine di garantire a tutti i soggetti coinvolti la possibilità di rispettare i dettami normativi. La scadenza originaria, ormai impellente, ricade durante il periodo di svolgimento delle attività scolastiche e sic stantibus rebus arrecherebbe danni e disagi sia agli utenti che alle stesse strutture derivanti da una possibile sospensione delle attività. La proroga, infine, si rende necessaria per recuperare i ritardi accumulati dai Comuni in seguito ad una iniziale errata interpretazione della norma.

### RELAZIONE FINANZIARIA

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale non sono previsti oneri, ne occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria in quanto trattasi di mero rinvio di termini necessari all'adeguamento dei requisiti strutturali ed organizzativi da parte delle strutture socio-educative sia pubbliche che private che non producono nessuno onere a carico del bilancio della Regione.

Tab. 1- Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
—	—	—	—	—

Tab. 2 Copertura finanziaria:

n. UPB/Capitolo	Anno 2015	Anno 2015	Anno 2015	Totale
—	—	—	—	—

#### Art. 1

(Modifiche al comma 1, dell'articolo 23, della I.r. 15/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 e s.m.i. le parole: " entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole: "entro il 31 dicembre 2016".

#### Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Proponente

On. Alessandro Nicolò

